

AIUTI DI STATO

C 39/96 (ex NN 127/92)

Francia

(96/C 366/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)***Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE indirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati in merito agli aiuti concessi alla Coopérative d'Exportation du Livre Français (CELFL)**

Con la lettera riprodotta in appresso, la Commissione ha informato il governo francese della sua decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE.

«Il 18 settembre 1995 il Tribunale di primo grado ha parzialmente annullato la decisione della Commissione del 18 maggio 1993 che autorizzava gli aiuti concessi dal governo francese ad alcuni esportatori di libri in lingua francese⁽¹⁾. Gli aiuti in questione vengono accordati solo ed esclusivamente a CELF (Coopérative d'Exportation du Livre Français) come contributo per la gestione di piccoli ordinativi di libri fatti da rivenditori stranieri.

Con lettera del 20 marzo 1992, un concorrente di CELF, che ha portato il caso dinanzi al Tribunale, ha chiesto alla Commissione se gli aiuti concessi a CELF e da CELF erano stati notificati, come previsto dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE.

Con lettere del 2 aprile 1992 e del 23 febbraio 1993, la Commissione ha invitato il governo francese a fornirle informazioni sulle misure di cui aveva fruito CELF. Con lettera del 29 giugno 1992 e telefax del 19 aprile 1993, le autorità francesi hanno inviato alla Commissione le informazioni relative a CELF.

Con lettera del 7 agosto 1992, la Commissione ha confermato per iscritto al ricorrente che gli aiuti in questione non erano stati notificati, invitandolo ad inviarle tutte le informazioni in suo possesso ritenute rilevanti ai fini del caso. Con lettera del 7 settembre 1992, il ricorrente ha inviato le informazioni in questione alla Commissione.

Con lettera del 27 maggio 1993, la Commissione ha informato il ricorrente della sua decisione di autorizzare gli aiuti concessi a e da CELF. Con lettera del 10 giugno 1993, la Commissione ha informato il governo francese che gli aiuti in questione erano considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato.

Con lettera del 17 ottobre 1995, la Commissione ha invitato le autorità francesi a comunicarle le eventuali modifiche apportate agli aiuti concessi a CELF alla luce della sentenza pronunciata dal Tribunale, prima che essa decidesse se avviare o no la procedura d'indagine. Con lettera del 5 dicembre 1995, le autorità francesi hanno comunicato che gli aiuti in questione non erano stati modificati.

Il 7 giugno 1996 si è svolto un incontro fra il ricorrente e la Commissione. Il 28 giugno 1996, il ricorrente ha presentato alla Commissione ulteriori informazioni ritenute rilevanti ai fini del caso.

Va rilevato che, pur mantenendo sia le argomentazioni inizialmente presentate alla Commissione prima che questa adottasse una decisione in merito agli aiuti a favore di CELF, sia quelle sottoposte al Tribunale, questa volta il ricorrente ha precisato che non intenderebbe usufruire del tipo di aiuti concessi a CELF dallo Stato francese anche nel caso in cui ciò fosse possibile. A suo parere le attuali condizioni di mercato non giustificano in alcun modo il tipo di aiuto di Stato di cui CELF ha beneficiato. Ha inoltre fatto presente che l'aiuto concesso a CELF potrebbe addirittura far scomparire dal mercato lui ed altri operatori. Il ricorrente ha inoltre evidenziato che le attività di CELF potrebbero presentare altri elementi discriminatori o distorsivi, in particolare, per esempio, i vantaggi di natura non finanziaria ricevuti sotto forma di pubblicità gratuita alle fiere del libro in cui vi sia una partecipazione ufficiale francese. Nel 1980 CELF ha inoltre usufruito di un aumento di capitale finanziato dallo Stato francese senza il quale non avrebbe potuto continuare le sue attività. Contrariamente a quanto sostenuto dal governo francese, il ricorrente afferma inoltre che CELF è stata costituita nel 1977 e non nel 1980.

Uno dei compiti principali di CELF è quello di mettere a disposizione di lettori residenti in paesi non francofoni libri in lingua francese. L'aiuto erogato a CELF mira a controbilanciare i costi aggiuntivi che derivano dalla gestione di piccoli ordinativi provenienti da rivenditori di

⁽¹⁾ Causa T-49/93.

libri residenti all'estero. Grazie a tale aiuto, CELF è in grado di far fronte ad una domanda che non è ritenuta redditizia né dagli editori né dai loro distributori associati, dati i maggiori costi di trasporto e l'esiguità del valore totale degli ordini in questione. Tali aiuti favoriscono pertanto la diffusione della lingua francese e la propagazione della letteratura in lingua francese.

Secondo le informazioni fornite dal governo francese, l'aiuto viene erogato secondo le modalità seguenti: i rivenditori di libri che hanno bisogno di piccole quantità di libri di editori diversi si rivolgono per i loro ordini a CELF, che in questo caso funge da agente per l'esportazione. La sovvenzione viene erogata proprio al fine di poter soddisfare ordini inferiori ai 500 FRF — esclusi i costi di trasporto — che vengono generalmente considerati in perdita. Un quarto dell'importo della sovvenzione decisa l'anno precedente a quello in questione viene erogato all'inizio dell'anno di competenza mentre il saldo viene accordato in autunno, dopo che le autorità pubbliche hanno esaminato le stime operative di CELF e le fluttuazioni avvenute nel corso della prima parte dell'esercizio finanziario. Entro tre mesi dalla fine dell'esercizio finanziario deve essere inviato al ministero della Cultura e della Lingua francese un prospetto da cui risulti come è stata utilizzata la sovvenzione.

Nel 1991 la sovvenzione è stata di 2,4 milioni di FRF, nel 1992 di 2,7 milioni di FRF e nel 1993 di 2,5 milioni di FRF. Nel 1992 sono stati effettivamente impiegati solo 1,7 milioni di FRF (contro i previsti 2,7 milioni). Il saldo non impiegato non viene apparentemente restituito da CELF, ma viene invece riportato come contropartita delle somme erogabili gli anni successivi.

Nella sua lettera del 5 dicembre 1995, il governo francese ha fatto presente alla Commissione che la sovvenzione concessa a CELF a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla gestione dei piccoli ordini in questione non è mai stata considerata come un aiuto specifico a favore di CELF, quanto piuttosto come una forma di promozione delle esportazioni di libri di lingua francese in generale. In tale lettera le autorità francesi hanno fatto d'altra parte rilevare che in passato altri agenti per l'esportazione hanno beneficiato di analoghe sovvenzioni. Fra il 1988 ed il 1992, ad esempio, Servedit ha ricevuto aiuti a favore della distribuzione di libri scolastici e per l'infanzia nelle regioni francofone dell'Africa, dell'Europa meridionale, dell'Europa orientale e della penisola indocinese. Nel 1995, l'Ecole des Loisirs ha ricevuto aiuti per la distribuzione e la commercializzazione di libri per i giovani nei paesi del Mediterraneo (Italia, Grecia, Cipro, Turchia, ecc.). Il governo francese sostiene che in entrambi i casi gli aiuti in questione hanno permesso di soddisfare piccoli ordinativi di libri destinati a regioni geografiche ben precise e in relazione a tipi ben precisi di libri.

Il governo francese ha ribadito la sua posizione precedente, sostenendo che sovvenzioni del tipo di quelle menzionate precedentemente vengono concesse solo ed

esclusivamente quando non sussiste alcun dubbio sul fatto che il denaro pubblico concesso per far fronte a piccoli ordinativi di libri in lingua francese provenienti da rivenditori di libri di altri paesi viene effettivamente utilizzato a tal fine. Le autorità francesi sostengono che CELF è in grado di garantire la necessaria trasparenza finanziaria grazie alla quale le autorità francesi possono effettuare un accurato controllo delle attività connesse ad ordinativi di piccole dimensioni addirittura su base mensile.

Il Tribunale ha accolto l'istanza del ricorrente in merito alla violazione dell'articolo 92, paragrafo 3 del trattato, decidendo pertanto di annullare, per vizio di forma, le corrispondenti parti della decisione della Commissione.

Nella decisione contestata viene applicata la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE in virtù delle finalità culturali degli aiuti in questione e del carattere speciale che la concorrenza assume nel settore dei libri. Il Tribunale ha analizzato i motivi che hanno indotto la Commissione a stabilire le effettive finalità culturali dell'aiuto in questione ed ha controllato se la Commissione abbia effettivamente condotto un'analisi economica del settore in base alla quale poter concludere che l'aiuto non incide sulle condizioni della concorrenza e sugli scambi in misura contraria all'interesse comune.

Per quanto riguarda le finalità degli aiuti, il Tribunale non ha alcun dubbio sul fatto che la Commissione fosse legittimamente convinta del loro carattere culturale. Il Tribunale ritiene tuttavia insufficienti le informazioni su cui la Commissione ha basato la sua analisi della compatibilità degli aiuti con il mercato comune.

Dopo aver considerato tutti gli elementi, il Tribunale è giunto alla conclusione che la Commissione avrebbe dovuto avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato per consentire a tutte le parti interessate di esprimere le loro osservazioni sul caso e per entrare in possesso di tutti gli elementi necessari per poter adottare una decisione che le consentisse di essere sicura della sua valutazione che, d'altra parte, non è stata priva di difficoltà.

Gli aiuti in questione vengono concessi solo ed esclusivamente a CELF per la gestione di ordini di piccole dimensioni provenienti da rivenditori di libri di altri paesi. Questo comporta pertanto una discriminazione nei confronti di tutti gli agenti per l'esportazione che distribuiscono libri francesi. I principali beneficiari dell'aiuto sembrano essere comunque gli acquirenti dei libri, che non devono pagare il prezzo completo. In ogni caso, anche gli editori di libri in lingua francese beneficiano di riflesso di tali aiuti, in virtù dell'aumento delle vendite che ne deriva.

L'aiuto erogato a CELF si configura pertanto come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE.

La Commissione è pertanto tenuta a stabilire se sia possibile applicare agli aiuti in questione una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafi 2 e 3 del trattato, al fine di esentare l'aiuto dal divieto generale di concedere aiuti previsto dall'articolo 92, paragrafo 1.

In base alla decisione del Tribunale del 18 settembre 1995, gli aiuti sono illegali in quanto il governo francese non li ha notificati alla Commissione come richiesto dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato. Da quando la sua decisione precedente è stata dichiarata nulla, la Commissione non ha ancora adottato una posizione su questo punto.

È chiaro che le misure di aiuto destinate a promuovere le attività di CELF hanno evidenti finalità culturali in quanto mirano a diffondere la lingua francese e a propagare la letteratura in lingua francese.

Il carattere culturale dell'aiuto in questione non consente l'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 2 o delle deroghe previste dal paragrafo 3, lettere a), b) e c) del medesimo articolo. L'unica deroga eventualmente applicabile è quella prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera d), che statuisce che possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, qualora non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune. È importante rilevare che questa nuova deroga è stata introdotta dal trattato sull'Unione europea, che ha confermato così una prassi ormai consolidata che vedeva la Commissione adottare in generale una posizione favorevole nei confronti di aiuti a favore di attività aventi implicazioni culturali quali la pubblicazione di libri, la produzione di film, ecc., sulla base dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) ben prima dell'entrata in vigore di tale trattato.

Nel settore dei libri la concorrenza intracomunitaria si scontra con qualche limitazione di natura linguistica e culturale. Sarebbe tuttavia sbagliato escludere l'esistenza di qualunque forma di concorrenza. Libri che hanno ricevuto aiuti sotto svariate forme possono essere infatti in concorrenza con libri dello stesso argomento o appartenenti alla stessa categoria che non godono invece di nessun aiuto. Questo vale per esempio per libri in altre lingue, siano essi di narrativa, di attualità o appartenenti ad altri generi. È ovvio pertanto che un aiuto che promuova la pubblicazione, la distribuzione e/o la commercializzazione di taluni libri può incidere negativamente, seppure in misura limitata, sulla concorrenza all'interno della Comunità.

Inoltre, gli effetti dell'aiuto a livello di concorrenza si ripercuotono non soltanto sulle vendite o sull'esportazione dei libri in questione, ma anche sulle attività di altri operatori di mercato come, ad esempio, gli agenti per l'esportazione, gli editori che utilizzano i propri canali di esportazione o i distributori che operano sulla base di un contratto con gli editori.

In base alle cifre pubblicate dal Syndicat National de l'Édition ⁽¹⁾, nel 1993 il fatturato complessivo annuo del settore dei libri in Francia ha toccato i 14 192 milioni di FRF. Nello stesso anno, le esportazioni di libri francesi nella Comunità, la metà delle quali ha riguardato il Belgio, hanno rappresentato il 7,8 % di tale volume. Le esportazioni verso paesi europei non appartenenti alla Comunità hanno toccato invece quota 2,9 %.

Alla luce della sentenza del Tribunale, la Commissione fa rilevare che le informazioni in suo possesso non le consentono di stabilire se l'aiuto sia compatibile con il mercato comune; è possibile infatti che il meccanismo di sostegno in questione possa avere effetti discriminatori e/o distorsivi.

La Commissione deve pertanto accertare che gli aiuti non violino le disposizioni del trattato, in particolare quelle di cui all'articolo 92 e agli articoli 85 e 86 del trattato CE, né l'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE. Per potersi pronunciare in maniera definitiva sugli aiuti, la Commissione dovrà pertanto effettuare un'analisi di mercato nel settore in questione, volta ad accertare, fra l'altro, se nella Comunità esista uno specifico sottomercato per questo tipo di esportazioni.

Da quanto sostenuto precedentemente è pertanto evidente che, allo stato attuale, la Commissione non può escludere che gli aiuti in questione alterino le condizioni degli scambi e la concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune. La Commissione è pertanto tenuta ad esaminare la questione in maniera più approfondita, avviando la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE e consentendo a tutte le parti interessate di esprimere le loro osservazioni sul caso in questione prima di giungere ad una decisione finale sulla compatibilità dell'aiuto.

Con la presente lettera la Commissione informa pertanto il governo francese della sua intenzione di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE in relazione agli aiuti concessi solo ed esclusivamente a CELF (Coopérative d'Exportation du Livre Français) per la gestione di piccoli ordinativi fatti da rivenditori stranieri.

Nel quadro della procedura, la Commissione invita le autorità francesi a presentarle, nel termine di un mese a decorrere dalla notifica della presente lettera, le loro osservazioni ed ogni altra eventuale informazione ritenuta rilevante ai fini della valutazione degli aiuti in questione.

La Commissione rammenta al governo francese che l'avvio della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE ha effetto sospensivo e richiama la sua attenzione sulla comunicazione apparsa nella *Gazzetta uffi-*

⁽¹⁾ Syndicat National de l'Édition: L'Édition de livres en France — Statistiques 1993.

ciale delle Comunità europee n. C 318, del 24 novembre 1983, e sulle lettere che essa ha inviato a tutti gli Stati membri il 4 marzo 1991 e il 22 febbraio 1995, in cui si stabilisce che ogni beneficiario di un aiuto versato illegalmente potrà essere costretto a restituire le somme ricevute, nell'osservanza delle pertinenti norme procedurali nazionali, inclusi gli interessi a cui si applicherà un tasso d'interesse corrispondente al tasso di riferimento impiegato per gli aiuti regionali a decorrere dalla data di erogazione dell'aiuto.

La Commissione invita pertanto le autorità francesi ad informare la Coopérative d'Exportation du Livre Français dell'avvio della presente procedura e del fatto che potrà essere obbligata a restituire tutti gli aiuti ricevuti illegalmente.

La Commissione informa anche il governo francese che essa provvederà ad informare:

- gli altri Stati membri ed i terzi interessati dell'Unione europea, mediante pubblicazione della presente lettera nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*,

- le altre parti interessate nei paesi dell'EFTA firmatari dell'accordo SEE, mediante pubblicazione della comunicazione nella sezione della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dedicata al SEE e

- l'autorità di vigilanza dell'EFTA, alla quale verrà inviata la versione inglese della presente lettera».

La Commissione invita gli Stati membri e i terzi interessati a presentarle le loro osservazioni in merito alle misure in questione nel termine di un mese a decorrere dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

Tali osservazioni saranno comunicate al governo francese.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. IV/M.810 — n-tv)

(96/C 366/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 16 settembre 1996 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 396M0810. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP,
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 29 29 4 24 55, telefax: (352) 29 29 4 27 63